


TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Claudio Maggioni	Presidente
dott. Giovanni Giampiccolo	Giudice
dott. ssa Sophie Battaglia	Giudice del.

riunito in camera di consiglio per esaminare la domanda di concordato preventivo proposta dalla XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con ricorso depositato il XXXX;

esaminati gli atti e sentito il Giudice delegato;

rilevato che la società ricorrente ha formulato una proposta di concordato fondata su un piano con continuità aziendale c.d. diretta e contestuale dismissione degli immobili aziendali non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, che prevede l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari (specificamente è prevista una suddivisione in tre classi di creditori: una classe di creditori ipotecari (classe 1) da soddisfare con l'intero ricavato della vendita degli immobili aziendali sui quali insistono le rispettive e progressive ipoteche degli Istituti di credito; una classe di creditori privilegiati (classe 2) da soddisfare integralmente, non entro un anno dall'omologa, ma con ristoro del danno da ritardo mediante il riconoscimento di interessi fino al pagamento; una classe di creditori chirografari, da soddisfare integralmente) e un tempo di realizzo di cinque anni;

rilevato che, all'udienza del 23.2.2023, la società debitrice ha insistito per l'omologazione della proposta concordataria, nonostante l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, e il Commissario giudiziale si è riportato al proprio parere favorevole, anche all'esito della documentazione integrativa depositata in ottemperanza al provvedimento collegiale del 2.12.2022;

rilevato che, per come emerso dalla relazione del Commissario giudiziale sull'esito della votazione, non è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177, comma 1, L.fall. in quanto, pur essendo stata superata la maggioranza di adesione dei crediti rispetto al totale di tutti quelli ammessi al voto, la maggioranza non risulta raggiunta nella classe 2 dove, a fronte di un monte crediti pari ad € 97.154,25, è pervenuto solo il voto favorevole di xxx ed xxx per complessivi €. 5.399,94 (pari a circa il 5,55 % dei crediti ammessi al voto), mentre ha dato parere sfavorevole l'Agenzia delle Entrate per un credito, compreso quello previdenziale Inps/Inail, di € 65.195,21 (che costituisce il 67,11 % dei crediti



ammessi al voto) e non hanno espresso alcun voto creditori per €. 26.559,10 (pari al 27,33% del totale dei crediti ammessi al voto);

rilevato che, nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza di legge nella classe 2, parte ricorrente ha chiesto procedersi comunque all'omologa in applicazione dell'art. 180 comma 4 l.f.;

rilevato che Agenzia delle Entrate, con comparsa del 17.10.2022, si è opposta all'omologa, ribadendo le motivazioni poste a fondamento dell'atto di diniego;

rilevato che il Commissario giudiziale ha relazionato sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del c.d. cram down fiscale e ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato;

rilevato che è stata fornita, da parte ricorrente, l'integrazione richiesta con ordinanza collegiale del 2.12.2022, in relazione al patrimonio personale e all'esposizione debitoria dei soci illimitatamente responsabili (ai fini della valutazione del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, inclusiva dei beni personali dei soci);

ritenuto che, in base all'art. 180 comma 4 l.f., *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto*

ritenuto che la suindicata disposizione prevede la conversione *ipso iure* in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di concordato avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni:

- è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni (nel senso che il voto positivo dell'Agenzia delle Entrate comporta l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate comporta la mancata approvazione della proposta);
- è necessario che la proposta di concordato consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dall'alternativa liquidatoria;

ritenuto che, quanto alla prima condizione, il Commissario Giudiziale ha relazionato circa il ruolo determinante del contenuto del voto dell'amministrazione finanziaria, rappresentando il credito erariale oltre il 67% dei crediti ammessi al voto nella classe 2 (l'unica nella quale non risulta raggiunta la maggioranza);

ritenuto, inoltre, quanto alla seconda condizione, che da un lato l'Agenzia delle Entrate ha incentrato il suo dissenso esclusivamente su contestazioni relative alla sostenibilità ed

attendibilità della proposta (senza alcun riferimento all'alternativa liquidatoria) e, dall'altro, il Commissario Giudiziale ha ampiamente relazionato sulla maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. relazione del 7.7.2022 “
finanziario ha reso un parere sfavorevole sulla transazione fiscale ritenendo che la portata da elementi concreti che ne attestino

avviso, inficerebbero la percentuale di soddisfacimento proposta, ma omette di evidenziare qualsiasi elemento concreto, idoneo e verificabile sulla scorta del quale ritenere che quanto proposto con la domanda di concordato sia per i crediti tributari e previdenziali meno

Come noto la proposta concordataria prevede il soddisfacimento al 100% del credito privilegiato erariale e

pagamento ultrannuale, nonché il soddisfacimento al 100% del credito chirografario. Rispetto a tale ipotesi previsionale di soddisfacimento integrale dei crediti erariali e previdenziali (la cui fattibilità economica è stata attestata dal Dott. Botterelli), la liquidazione fallimentare potrebbe ritenersi maggiormente soddisfacente solo ove, a parità di soddisfacimento integrale, riuscisse a garantire un tempo di realizzo inferiore rispetto a quello concordatario (cinque anni). Al riguardo, però, non vi è motivo di ritenere che la procedura fallimentare, tenuto conto dei noti tempi connessi alle operazioni di verifica dello stato passivo e di liquidazione dei beni con procedure competitive, possa giungere al riparto integrale delle somme atte a soddisfare il 100% del credito erariale e previdenziale in un arco di tempo inferiore a quello previsto nel piano. Anche la valutazione (negativa)

rimanenze di magazzino e delle immobilizzazioni materiali, viene condotta solo con riferimento a quanto ricavabile dal concordato, senza alcun concreto raffronto con il

appena il caso di osservare che in ipotesi di fallimento i flussi rinvenienti dalla continuità

è strettamente funzionale alla liquidazione dei cespiti a tal fine impiegati e quindi, sotto questo aspetto, non può dirsi che il fallimento garantisca un soddisfacimento migliore. Per quanto riguarda la ravvisata criticità dovuta alla rettifica del presumibile valore di realizzo degli immobili per i quali nel piano è prevista la liquidazione (basata su apposita stima

di realizzo nel medesimo modo sia nel concordato che ne ritiene che non vi sia alcun dato che consenta di ritenere che la vendita competitiva degli immobili in ambito fallimentare possa sortire migliori effetti rispetto a quella posta in essere dal Commissario Liquidatore, sia in ordine al numero degli esperimenti di vendita

effettuarli, sia in ordine al prezzo conseguibile. Parimenti le criticità evidenziate



e al valore di realizzo delle rimanenze di magazzino e circa le incertezze sulla modalità e tempistica di recupero dei crediti risultanti dalle);

rilevato che, nella predetta relazione il Commissario Giudiziale aveva individuato, quale unico potenziale “vantaggio” della procedura fallimentare rispetto al piano concordatario (sebbene non evidenziato in alcun modo nel parere negativo dell’Agenzia delle Entrate) “la circostanza

proponente ha escluso dalla liquidazione, in quanto ritenuti funzionali alla continuazione ,00 al netto

anche i beni personali dei soci” precisando, quanto al valore ricavabile dalla liquidazione dei due cespiti che lo stesso “con il ribasso (da considerarsi fisiologico) dovuto a due aste

650.000,00 nel quinquennio) che, come sopra detto, cesserebbe in caso di fallimento”;

ritenuto che, quanto al maggior attivo in caso di fallimento ipoteticamente derivante dall’apprensione dei beni personali dei soci, avendo il Commissario Giudiziale evidenziato l’assenza – nel piano e nella relazione dell’attestatore – di elementi utili per stimare il valore del patrimonio personale dei singoli soci e dei debiti su di esso gravanti, il Tribunale ha disposto il deposito di una perizia di stima degli immobili di proprietà dei soci (precisando l’ammontare dei crediti garantiti da ipoteca), nonché una relazione integrativa dell’attestatore inclusiva della valutazione del patrimonio dei soci nell’alternativa liquidatoria;

ritenuto che tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente nei termini assegnati e che, rispetto ad essa, l’Agenzia delle Entrate non ha formulato osservazioni;

ritenuto che, nello specifico, parte ricorrente ha chiarito che al netto della casa familiare di proprietà del socio xxx (conferita in un fondo patrimoniale il 15.5.2014) il patrimonio personale di quest’ultimo si riduce ad un valore di € 73.800,00, mentre il valore del patrimonio personale di xxx è di € 72.450,00, con la precisazione che “il credito chirografario complessivo di Banca Agricola Popolare di Ragusa nei confronti della sola società in concordato preventivo, inserito nel piano concordatario ai nn.4, 5 e 12

proprietà dei soci, iscritta - ante presentazione del concordato preventivo (10 Settembre 2021) - il 22 Aprile 2021, in favore di B.A.P.R., in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Reg. Part. 603 e Reg. Gen. 6245). Di conseguenza, in caso di liquidazione giudiziale, gli immobili personali dei soci (esclusa - ripetesì - la casa familiare del socio xxx), peraltro incapienti rispetto ai suddescritti crediti della B.A.P.R., ”;

ritenuto che, pertanto, il Professionista Attestatore ha attestato l’assoluta convenienza della soluzione concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria in quanto “la liquidità apportata



ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

om
suddetto importo si ridurrebbe di quasi un milione di euro, in quanto, se da un lato bisognerebbe tenere in considerazione il valore (euro 146.250,00) degli immobili di proprietà dei soci (fermo restando, comunque ed in ogni caso, quanto rilevato sopra al

euro 1.085.546,00”;

ritenuto che, per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per il superamento del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 180 comma 4 l.f.;

ritenuto che, essendo stata seguita regolarmente la procedura ed essendo l’esito della votazione favorevole (in applicazione della suindicata norma), il concordato deve essere omologato alle condizioni indicate nella proposta del 10.9.2021;

ritenuto, infine, che vada nominato un liquidatore e costituito il comitato dei creditori per assistere alla liquidazione e determinare le altre modalità della liquidazione ai sensi dell’art. 182 L.fall.;

P. Q. M.

XXXXX il concordato preventivo proposto dalla società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in Modica nella XXXXXXXXXXXX, con ricorso depositato ilXXXXXX, alle condizioni ivi indicate;

NOMINA

G.D. la dott.ssa Sophie Battaglia;

CONFERMA

l’avv. Anna Granata quale Commissario Giudiziale;

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Graziana Baglieri;

NOMINA

membri del comitato dei creditori:

- Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- Andrew & Sax Advisor spa;
- Agenzia delle Entrate di Ragusa;

STABILISCE

le seguenti modalità di liquidazione e di sorveglianza dell’adempimento:

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dall’accettazione della nomina, depositerà un programma di liquidazione conforme al piano omologato e contenente, tra l’altro, l’indicazione analitica dei tempi della procedura liquidatoria, secondo quanto prospettato nella proposta. Il programma sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale (il quale verificherà la conformità del programma al piano omologato) ed all’approvazione del comitato dei creditori. Le eventuali modifiche ed integrazioni che si renderanno opportune



nel corso della liquidazione, saranno sottoposte al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori.

2. Il liquidatore potrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le vendite di beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare il commissario giudiziale e acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 50.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre informare preventivamente il commissario giudiziale delle azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare, ed all'esito richiederà l'autorizzazione al G.D. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all'ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente visti dal commissario giudiziale.

3. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter L. fall. in quanto compatibili.

4. Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.

5. Il liquidatore presenterà ogni sei mesi (entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre) un rendiconto ed una relazione particolareggiata della sua gestione, indicando specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Copia del rendiconto e della relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.

6. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltre che alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenterà al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla relazione sulla gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

7. Il commissario riferirà immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

8. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

9. Completate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 L. fall.

MANDA

alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al Pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 L. fall..



Così deciso in Ragusa in data 23.2.2023.

Il Giudice del.

(dott. ssa Sophie Battaglia)



Il Presidente

(dott. Claudio Maggioni)

